



Il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione

Uno degli istituti più innovativi introdotti dal Codice della Crisi è il **Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione** (detto anche “PRO”): uno strumento pensato per consentire all’imprenditore di risanare la propria impresa, pur conservandone la pressoché piena gestione, mediante la ristrutturazione dell’indebitamento, anche – questa la novità principale – in deroga all’ordine di soddisfazione dei creditori stabilito dagli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile e dalla graduazione delle cause legittime di prelazione.

Il principale tratto distintivo del nuovo istituto consiste, infatti, nella possibilità – evidenziata già al comma 1 dell’art. 64-*bis* CCII – di suddividere i creditori in classi, *“distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione”*: spieghiamo come e perché in questo contributo.

Niccolò Giusti
Manager | Deloitte Legal

Tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi che il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 (c.d. “Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza” o, più in breve “Codice della Crisi” o “CCII”) offre al debitore per perseguire il risanamento dell’impresa, il **Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (“PRO”)**, costituisce senz’altro un’importante novità.

Introdotta con le ultime modifiche apportate al Codice della Crisi dal D.Lgs. n. 83 del 17 giugno 2022, la sua disciplina è contenuta agli articoli 64-bis, 64-ter e 64-quater CCII e si rivolge **all’imprenditore commerciale** (e non, dunque, a quello agricolo) diverso dal c.d. “imprenditore minore” **“che si trova in stato di crisi o di insolvenza”**.

Il principale tratto distintivo del nuovo istituto consiste nella possibilità – evidenziata già al comma 1 dell’art. 64-bis CCII – di suddividere i creditori in classi, **“distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice Civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione”**.

Pertanto, il debitore potrà – a differenza di quanto consentito nel concordato preventivo – allocare parte delle proprie risorse tra i creditori secondo un ordine diverso da quello delle cause di prelazione (ad esempio, anche soddisfacendo i creditori ipotecari e pignoratizi in misura minore di quanto spetterebbe loro in caso di liquidazione del bene oggetto della garanzia). Uniche condizioni affinché ciò sia possibile sono, oltre ovviamente all’omologazione del piano stesso, **l’approvazione all’unanimità delle classi** della proposta del debitore e **l’integrale soddisfazione dei crediti dei lavoratori subordinati**.



Le caratteristiche del piano

Il piano presentato dal debitore deve necessariamente prevedere la **suddivisione dei creditori in classi**, secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei (art. 64-*bis*, comma 1). Inoltre, come accennato sopra, deve anche prevedere che i diritti dei lavoratori subordinati assistiti da privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 1, del Codice Civile devono essere soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall'omologazione.


In forza del richiamo dell'art. 87, comma 1 e 2, CCII, il piano in esame deve contenere tutte quelle informazioni specificamente richieste per il **piano di concordato preventivo**, tra cui, su tutte, *“le ragioni per cui la proposta [...] è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”*.

A questo proposito, si osserva che di tali ragioni dovrà esserne data anche una specifica quantificazione, al fine di individuare il *“valore generato dal piano”*, dunque quella parte di attivo che può essere distribuita ai creditori senza l'osservanza delle cause legittime di prelazione. Infatti, sebbene la formulazione appaia piuttosto generica e potenzialmente soggetta a differenti e contrastanti interpretazioni, in un'ottica sistematica vi si potrebbe riconoscere quello che in altra parte del Codice della Crisi è indicato come *“il valore eccedente il valore di liquidazione”* (cfr. art. 84 CCII), dove quest'ultimo è da considerarsi come *“il valore di liquidazione del patrimonio [...] in ipotesi di liquidazione giudiziale”* (cfr. art. 87 CCII).

Dunque, le risorse attribuibili al ceto creditorio in deroga degli artt. 2740 e 2741 del Codice Civile e della graduazione delle cause legittime di prelazione apparirebbero consistere in quella differenza di valore risultante proprio dall'implementazione di un piano di ristrutturazione.

Se il piano, poi, possa prevedere solo la continuità aziendale o se possa anche avere natura liquidatoria non è chiaro. Le norme specificamente dedicate al **PRO** non offrono alcuna indicazione in proposito e, pertanto, i primi commenti a tal riguardo hanno offerto entrambe le interpretazioni, mentre la giurisprudenza non sembra avere avuto ancora modo di pronunciarsi sul punto.

Infine, l'art. 64-*bis*, comma 3, CII richiede che un professionista indipendente in possesso dei requisiti richiesti dal CCII debba attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.



Il procedimento

Il procedimento del **PRO** è caratterizzato da una notevole similitudine con quello del concordato preventivo, essendo formulato sulla falsariga di quest'ultimo, anche per effetto dei numerosi rinvii alla disciplina concordataria.

La domanda per l'accesso al **PRO** si propone con ricorso al tribunale competente nell'ambito del nuovo "procedimento unico". Contestualmente al ricorso, il debitore deposita la proposta, il piano e la documentazione richiesta dall'art. 39 del CCII (tra gli altri, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, certificazione dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e

delle rispettive cause legittime di prelazione). È consentito, altresì, l'accesso ai sensi dell'art. 44, comma 1, CCII, cioè con **ricorso c.d. "in bianco" o "prenotativo"**.

Il tribunale, *"valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi"*, nomina (oppure, in caso di deposito di una domanda prenotativa, una volta ricevuto il piano, conferma) il **giudice delegato** e il **commissario giudiziale**. Inoltre, in forza del rinvio all'art. 47, comma 2, lett. c) e d), CCII relativo all'apertura del concordato preventivo, stabilisce la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, in relazione al loro numero, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura (d'altronde, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, anche nel concordato preventivo non è più prevista l'adunanza dei creditori).

La similitudine con il procedimento di concordato preventivo è data, altresì, dall'applicazione della disciplina sulle proposte concorrenti (art. 90 CCII), sulle offerte concorrenti (art. 91 CCII) e sulle operazioni di voto (artt. 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111).

Compite le operazioni di voto, il **tribunale omologa il piano nel caso di approvazione di tutte le classi**.

A tale ultimo proposito, *"in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe"* (art. 64-bis, comma 7, CCII). Dunque, l'unanimità delle classi richiesta dal comma 1 dell'art. 64-bis CCII per poter disattendere l'ordine delle cause legittime di prelazione è astrattamente raggiungibile anche solo con il consenso del 33,33% dei votanti.

L'apparente facilità (quantomeno in via astratta) con cui potrebbe essere modificato l'ordine di soddisfacimento dei creditori è, tuttavia, limitato in caso di opposizione all'omologazione di un creditore dissenziente: se questi *"eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta **soddisfatto in***

misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale” (art. 64-bis, comma 8, CCII).

In caso di mancata approvazione del piano da parte dei creditori, al fine di evitare l'integrale rigetto del piano, al debitore è concessa la facoltà di *“modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47”* (art. 64-quater, comma 1, CCII), cioè il decreto di apertura del concordato preventivo. In tal caso *“i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti della metà”* (art. 64-quater, comma 2, CCII).

Qualora il PRO non sia stato approvato dai creditori e il debitore non modifichi la domanda come appena accennato (o non richieda la verifica dell'esito delle votazioni), in presenza di apposita domanda del creditore o del pubblico ministero, il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

La gestione dell'impresa durante la procedura

Ulteriore tratto distintivo del PRO rispetto al concordato preventivo – oltre alla già accennata facoltà di non rispettare l'ordine delle cause legittime di prelazione – è dato dalle previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 64-*bis* CCII. In forza di tali disposizioni, dalla data di presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore **conserva l'ordinaria e straordinaria gestione dell'impresa** sotto la vigilanza del commissario giudiziale, gestione che comunque deve avvenire nel **prevalente interesse dei creditori**.



Secondo uno schema mutuato dalla composizione negoziata della crisi, l'imprenditore deve *“informare preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione”*. Nel caso in cui il commissario ritenga che un atto possa arrecare un pregiudizio ai creditori o non essere coerente con il piano, lo segnala all'imprenditore e all'eventuale organo di controllo. Qualora l'atto in questione venga comunque compiuto, il commissario dovrà informarne immediatamente il tribunale, il quale ai sensi dell'art. 106 CCII potrà revocare l'apertura del procedimento di PRO e, in caso di specifica richiesta di un creditore o del pubblico ministero, aprire la liquidazione giudiziale.

Peraltro, la disciplina del PRO fa specifico richiamo dei commi 4 e 5 dell'art. 46 CCII rubricato *“Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo”* e per effetto di tale rinvio *“i crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono **prededucibili**”*. Tuttavia, il Codice della Crisi non chiarisce – e il punto rimane dubbio – se la prededucibilità (nell'eventuale successiva liquidazione giudiziale) sia attribuibile anche a quei crediti nascenti da atti compiuti contro il parere del commissario giudiziale.

Inoltre, trovano applicazione per espresso richiamo gli artt. 94-*bis* (*“Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”*), 95 (*“Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni”*), 97 (*“Contratti pendenti”*), 98 (*“Prededucibilità nel concordato preventivo”*), 99 (*“Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”*), 101 (*“Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti”*) e 102 (*“Finanziamenti prededucibili dei soci”*) del Codice della Crisi. Non si applica invece la disciplina relativa all'autorizzazione al pagamento dei crediti pregressi di cui all'art. 100 CCI.

Infine, in forza del rinvio all'art. 96 CCII, che a sua volta richiama l'art. 145 CCII, *“le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della [procedura del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione], sono senza effetto rispetto ai creditori”*.

Conclusioni

Concludendo, il PRO appare uno strumento dalla connotazione fortemente innovativa per gli ampi margini operativi che permangono in capo al debitore, principalmente in relazione alla formulazione del piano e alla ripartizione dell'attivo, ma anche con riguardo alla gestione dell'impresa.

In particolare, la possibilità di non rispettare l'ordine delle cause di prelazione – e, pertanto, di soddisfare in via prioritaria o comunque preferenziale certi creditori, anziché altri che eventualmente vanterebbero ipoteche, pegni o privilegi di grado poziore – potrebbe aprire nuovi scenari.

Tuttavia, l'effettiva natura dirompente dell'istituto rimane comunque limitata dalla (probabile) identificazione del *“valore generato dal piano”* nel solo valore eccedente quello di un'eventuale ipotesi di liquidazione giudiziaria e dalla (sicura) possibilità dei creditori dissenzienti di fondare la propria opposizione all'omologazione sulla previsione di soddisfazione inferiore a quella che si avrebbe in caso di liquidazione giudiziale; con la conseguenza che il limite minimo di soddisfazione di un creditore sarebbe stabilito in considerazione di una procedura – appunto quella di liquidazione giudiziale – in cui l'ordine delle cause di prelazione non può in alcun caso essere derogato secondo il principio della c.d. *“Absolute Priority Rule”*.

L'impatto di questa nuova facoltà in capo all'imprenditore in crisi sui rapporti con i debitori sarà tutto da valutare caso per caso.

Experience the future of law, today

Deloitte Legal affronta le tue sfide con un approccio multidisciplinare e una prospettiva globale, collegando le specifiche esigenze aziendali e utilizzando la tecnologia per sperimentare soluzioni innovative.

Make an impact that matters. Per lasciare un segno significativo è necessario un consulente esperto, che sia allo stesso tempo pragmatico e pioniere.

Deloitte Legal integra consulenza legale, strategia e tecnologia per sviluppare soluzioni innovative, creare valore per te e per il tuo business e trasformare il mondo dei servizi di consulenza legale.

The future of law is here, today.



Il nostro impegno concreto per
un'evoluzione sostenibile

Key Contacts

Massimo Zamorani

Partner | Head of Crisis & Restructuring Team

mzamorani@deloitte.it

Niccolò Giusti

Manager | ngiusti@deloitte.it

Deloitte. Legal

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte organization”). DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms or their related entities (collectively, the “Deloitte organization”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No representations, warranties or undertakings (express or implied) are given as to the accuracy or completeness of the information in this communication, and none of DTTL, its member firms, related entities, employees or agents shall be liable or responsible for any loss or damage whatsoever arising directly or indirectly in connection with any person relying on this communication. DTTL and each of its member firms, and their related entities, are legally separate and independent entities